



# **REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI**

**Regolamento approvato con deliberazione di c.c. n. 29 del 11/04/2001**

# REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI

## CAPO I

### COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

#### ART.1

#### ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Dopo la formazione dei gruppi consiliari, sono istituite, per tutta la durata in carica del Consiglio Comunale, tre commissioni consiliari permanenti, aventi funzioni consultive di approfondimento.

2. Nella prima seduta utile successiva a quella dell'insediamento del Consiglio Comunale e non oltre venti giorni da questa, il Consiglio Comunale procede all'elezione dei componenti delle tre commissioni consiliari permanenti.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto in tre distinte votazioni, in ciascuna di esse ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.

4. Le commissioni permanenti sono formate in modo proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari in modo da garantire la presenza e i rapporti tra maggioranza e minoranza consiliare. Ciascuna commissione permanente è formata da cinque consiglieri comunali delle quali deve far parte almeno un appartenente alle minoranze consiliari.

5. Risultano eletti i Consiglieri che abbiano riportato in ciascuna votazione il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più Consiglieri, risulta eletto chi fra essi sia più anziano per preferenze individuali riportate in sede di elezione del Consiglio Comunale.

6. Nessun Consigliere può far parte contemporaneamente di più di una commissione di cui al presente articolo.

ART. 2  
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni hanno competenza nelle materie sottoindicate:

I<sup>a</sup> Commissione: Affari Generali e Istituzionali; Personale; Polizia Municipale; Procedimento Amministrativo; Trasparenza ed informazione; Pubblica Istruzione; Beni e Attività Culturali; Assistenza e Solidarietà Sociale; Asilo Nido; Politiche Giovanili; Consulte e Rapporti con l'Amministrazione Attiva.

L'attività della I<sup>a</sup> commissione comprende: la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; le convenzioni tra i Comuni e le Province; la costituzione e la modificazione di forme associative; l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento del organismi di decentramento e di partecipazione; assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di Aziende Speciali; programmazione della circolazione stradale e viabilità, istruzione pubblica; problemi scolastici; beni culturali ed ambientali; biblioteca, luoghi di culto musei, gallerie, spettacoli d'arte; complesso bandistico; ville e giardini; programmazione ed organizzazione del tempo libero; programmazione assistenza e beneficenza pubblica; solidarietà sociale ed ogni altra materia affine ed attinente; sicurezza sociale; nettezza urbana; servizi istituzionali della polizia urbana.

II<sup>a</sup> Commissione:

Bilancio; Finanze; Patrimonio; Imposte; Tributi; Tasse e Tariffe per la fruizione di beni e servizi; Commercio; Programmazione e sviluppo economico; Lavoro; Agricoltura; Artigianato; Turismo; Sport; Spettacolo.

L'attività della II<sup>a</sup> commissione comprende: Programmazione economica in collaborazione con altre commissioni interessate; piani finanziari; bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondo di bilancio; conti consuntivi; nuovi e maggiori spese; contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; tesoreria ed economato; beni patrimoniali; concessione dei servizi pubblici; partecipazione del Comune a Società di capitali; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Problemi connessi con: Agricoltura, artigianato, industria e commercio, cooperazione, lavoro, emigrazione; piano commerciale; ubicazione degli esercizi commerciali, disciplina mercati; commercio all'ingrosso e al minuto.

### III<sup>a</sup> Commissione:

Urbanistica; Lavori Pubblici; Territorio ed Ambiente, Trasporti e Viabilità; Risorse Idriche; Acquedotto; Cimitero; Igiene e sanità e servizi cimiteriali; Gestione e manutenzione mezzi rotabili comunali.

L'attività della III<sup>a</sup> commissione comprende: Piani Territoriali ed urbanistici (limitatamente all'adozione dei piani generali ed attuativi, varianti, approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art.3, comma 7, della L.R. n.15/91); programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi; Regolamento Edilizio; Lavori Pubblici; Demanio pubblico; approvvigionamento idrico; lavori comunali in economia; cantieri; cimiteri; edifici pubblici.

Per tutte le deliberazioni di competenza del C.C. di cui all'art.32 della L. n.142/90 così come recepito dalla l.R. n.48/91 e sue successive modificazioni, è obbligatorio, ma non vincolante, il parere della relativa commissione competente per materia.

Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni della ricezione della richiesta da parte del Presidente della commissione e nei casi di urgenza, dichiarata espressamente, entro 5 giorni dalla stessa data.

Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di deliberazione al Presidente della Commissione stessa. Al tal fine il Presidente della Commissione Consiliare, cui spetta l'attivazione della commissione, si avvale delle strutture e del personale del Comune a disposizione del Consiglio.

### ART.3

#### PRIMA SEDUTA DELLE COMMISSIONI: ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro 15 giorni dell'entrata in vigore della delibera consiliare con cui le Commissioni sono state istituite. Successivamente la convocazione è disposta dai rispettivi Presidenti solo in presenza di proposte di atti deliberativi, loro trasmessi dal Presidente del Consiglio, sui quali rendere il parere.

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del Vice Presidente. Ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. In ciascuna votazione risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità fra due o più Consiglieri risulta eletto che fra essi sia più anziano per preferenze individuali riportati in sede di elezione del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente comunica la propria elezione e quella del Vice Presidente al:

- Presidente del Consiglio Comunale;
- Collegio dei Revisori;
- Segretario Generale
- Sindaco;

3. Il Presidente rappresenta l'intera Commissione, convoca e presiede le riunioni, dirige e modera la discussione, dà la parola e pone le questioni.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di diversa altra causa e lo collabora nell'adempimento delle sue funzioni.

#### ART.4

#### LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. Le sedute della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La commissione è convocata su ordine del rispettivo Presidente a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio.

In caso di inadempienza, la convocazione è disposta dal Vice Presidente o dal Presidente del Consiglio con procedure d'urgenza.

3. Le riunioni delle commissioni si tengono negli uffici del Settore di competenza. Al fine di acquisire informazioni utili al proprio mandato o in caso di particolari necessità espressa dalla comunità locale, le riunioni delle Commissioni possono tenersi in luogo differente da quello a ciò deputato.

4. Ai componenti deve essere data preventiva comunicazione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta con avviso indicante giorno, ora e luogo della riunione da notificarsi tramite messo Comunale almeno due giorni liberi non festivi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso può avvenire anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente. Dalla convocazione è data comunicazione, entro i termini di cui sopra, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie, da trattare ed al Presidente del Consiglio.

5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato a partecipare l'Assessore competente.

In relazione alla materia da trattare la commissione può deliberare di ascoltare funzionari del Comune, esperti o tecnici estranei all'Amministrazione Comunale, ma dalla stessa incaricati in ordine alla materia trattata, o rappresentanti di interessi diffusi.

6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo settore o da un suo delegato della ripartizione di competenza.

Delle sedute, a carico del Segretario è redatto un sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.

8. Due o più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle commissioni interessate, per l'esame delle questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse.

La seduta comune è presieduta dal presidente più anziano per età.

9. Le riunioni delle Commissioni non possono avvenire nelle medesime ore in cui vi sia seduta consiliare.

#### ART.5

#### PROGRAMMA E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI

1. Ciascuna commissione determina il programma dei propri lavori in conformità alle proposte di atti deliberativi trasmessi dal Presidente del Consiglio, il Presidente predispone il programma tenuto conto degli orientamenti prevalenti.

2. Il Presidente della Commissione formula l'ordine del giorno in base al programma ed al calendario delle Commissioni e del Consiglio Comunale, tenendo conto degli orientamenti prevalenti.

3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti di Commissione ad iscrivere all'o.d.g. uno o più argomenti, in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio Comunale.

ART.6  
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle Commissioni competenti per materia, gli affari sui quali esse sono chiamate a pronunciarsi, invia, inoltre, relazioni e documenti, atti, messaggi e lettere pervenute al Consiglio.

2. Le Commissioni si riuniscono per l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale su cui debbano riferire all'assemblea.

3. Per ciascuna questione o proposta la commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

4. E' in facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

5. Le Commissioni si riuniscono altresì per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non debbano riferire al Consiglio e per ascoltare e discutere comunicazioni trasmesse dal Presidente del Consiglio.

6. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni sulle materie di propria competenza, possono votare risoluzioni intese ad esprimere il proprio pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine agli argomenti di propria competenza.

7. Il Consiglio Comunale può assegnare alle commissioni il compito di redigere atti o documenti specificando il termine di tempo massimo entro cui tale incarico va espletato. Detto termine si intende concertato con il Presidente della Commissione interessata.

8. Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le Commissioni, per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione o parere da dare, debbono redigere formale verbale redatto a cura del rispettivo dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, sottoscritto dal Presidente o da che ne fa le veci e dallo stesso dipendente con funzioni di segretario verbalizzante. Dei verbali viene data lettura nella seduta successiva alla quali si riferiscono.

10. Tutti i verbali adottate dalle commissioni vanno rimesse alla Segreteria Generale del Comune a cura e firma del dipendente con funzione di verbalizzante delle Commissioni medesime, entro dieci giorni, e chiunque può ottenerne copia.

ART.7  
DECADENZA

1. A richiesta motivata del Presidente, il Consiglio Comunale può deliberare la decadenza di quella Commissione che, regolarmente convocata, non si sia riunita, validamente, per tre sedute consecutive.

2. Allorquando sia stata deliberata la decadenza di una Commissione, il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare utile il rinnovo totale della Commissione.

3. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza della Commissione che non abbia aderito alla richiesta del parere d'obbligo da esprimere.

4. Il Consiglio può dichiarare decaduto ciascun componente di ogni Commissione che non sia intervenuto per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il Consiglio Comunale procede all'elezione del sostituto nella successiva seduta utile.

ART.8  
COMPENSI

1. Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti formalmente istituite e convocate è riconosciuta e corrisposta una indennità di presenza pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali e i permessi previsti dalla L.R. n.30 del 23/12/2000.



CAPO II  
COMMISSIONI SPECIALI

ART.9  
COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione, adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine per concluderla per riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei Responsabili degli Uffici e dei servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al riserbo.
5. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni dell'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

8. Gli atti ed i verbali delle commissioni di inchiesta vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente, chiunque può prendere visione ed ottenere copia.

#### ART.10 COMMISSIONI DI STUDIO E SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze alle stesse attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Il Consiglio può deliberare, altresì, la nomina delle Commissioni:

a) Per l'esame di determinate proposte entro un termine stabilito con la delibera di nomina; scaduto inutilmente il termine la commissione decade e l'esame dell'affare viene deferito dal Presidente del Consiglio ad una Commissione permanente, secondo il criterio della affinità.

b) Per lo studio di determinate materie o argomenti.

3. La composizione delle Commissioni di cui al comma 2 rispecchia la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

4. L'Amministrazione provvederà ad assicurare alle commissioni di cui al presente articolo, l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori svolti e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI  
CAPO I

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

ART.1	1
ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	1
ART.2	2
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI	2
ART.3	3
PRIMA SEDUTA DELLE COMMISSIONI	3
ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	3
ART.4	4
LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE	4
ART.5	4
PROGRAMMA E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI	5
ART.6	5
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	6
ART.7	6
DECADENZA	7
ART.8	7
COMPENSI	7

CAPO II  
COMMISSIONI SPECIALI

ART.9	8
COMMISSIONI D'INCHIESTA	8
ART.10	9
COMMISSIONI DI STUDIO E SPECIALI	9